



Concorso 2 posti Consigliere di Stato
D.P.C.S. n.78 in data 15 aprile 2019
(G.U. n. 33 del 26 aprile 2019)

26 ottobre - Diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano - Traccia estratta n.1

- 1) *Premessi cenni generali sull'elemento prezzo nel contratto di compravendita, tratti il candidato la vendita a prezzo negativo: problemi di qualificazione e relativa disciplina;*
- 2) *Usura reale e rescissione;*
- 3) *Il risarcimento del danno per lesione dell'integrità patrimoniale, con particolare riferimento all'integrità della partecipazione sociale.*

27 ottobre - diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea - Traccia estratta n.1

- 1) *La tutela della proprietà nel diritto internazionale ed europeo;*
- 2) *La stipulazione in forma semplificata degli accordi intrnazionali;*
- 3) *Norme di applicazione necessaria e norme di ordine pubblico nel diritto internazionale privato.*

28 ottobre – diritto amministrativo (teorico) -Traccia estratta n.2

- 1) *La modulazione temporale degli effetti delle sentenze amministrative;*
- 2) *Accordi organizzativi tra enti pubblici, con particolare riferimento al settore dei servizi;*
- 3) *L'autotutela amministrativa nei casi di mendacio nelle autodichiarazioni*

30 ottobre – diritto amministrativo (prova pratica) – Traccia estratta n.2

31 ottobre – Scienza delle finanze e diritto finanziario – Traccia estratta n.2

- 1) *La traslazione dell'imposta, con particolare riferimento ai suoi effetti giuridici nei casi di indebito oggettivo.*
- 2) *L'istruttoria amministrativa tributaria, con particolare riferimento ai profili del contraddittorio e della tutela giurisdizionale*
- 3) *L'accertamento con adesione: natura giuridica e profili di tutela.*

DIRITTO CIVILE

TRACCIA N. 1



Premessi cenni generali sull'elemento prezzo nel contratto di compravendita, tratti il candidato la vendita a prezzo negativo: problemi di qualificazione e relativa disciplina.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DIRITTO CIVILE

TRACCIA N. 2



Usura reale e rescissione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DIRITTO CIVILE

TRACCIA N. 3



Il risarcimento del danno per lesione dell'integrità patrimoniale, con particolare riferimento all'integrità della partecipazione sociale.



GS

hes

ly

ka

en

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'unione europea



27 OTT. 2020

TRACCIA N. 1

La tutela della proprietà nel diritto internazionale ed europeo.

Meo

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'unione europea

TRACCIA N. 2



La stipulazione in forma semplificata degli accordi internazionali.

Handwritten signatures and initials:
A large, stylized signature at the top right.
A smaller signature below it.
A signature in the middle left.
A signature in the middle right.
A small mark at the bottom right.

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'unione europea

TRACCIA N. 3



Norme di applicazione necessaria e norme di ordine pubblico nel diritto internazionale privato.

Handwritten signatures:
A large, stylized signature at the top right.
A signature in the middle right.
A signature in the bottom right.
A signature in the middle left.
A signature in the bottom left.

Diritto amministrativo (prova teorica)



TRACCIA N. 1

La modulazione temporale degli effetti delle sentenze amministrative.

M

RA

M *F* *E*

E

Diritto amministrativo (prova teorica)



TRACCIA N. 2

Accordi organizzativi tra enti pubblici, con particolare riferimento al settore dei servizi.

del
PK
no
↑
E

23

Diritto amministrativo (prova teorica)

TRACCIA N. 3



L'autotutela amministrativa nei casi di mendacio nelle autodichiarazioni.

mer *fr* *mt* *h*

2

DIRITTO AMMINISTRATIVO – PROVA PRATICA

TRACCIA N.1



Tizio ebbe ad impugnare dinanzi al Tar gli atti della serie procedimentale avente ad oggetto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione in via d'urgenza e l'immissione nel possesso delle aree di sua proprietà, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e del Comune Zeta, al fine di realizzarvi – rispettivamente - immobili di edilizia residenziale pubblica e un parco comunale.

Il Tar in parte dichiarò il ricorso inammissibile e in parte lo rigettò.

I terreni occupati sono così stati utilizzati dal Comune per realizzarvi il parco comunale e dallo IACP per la costruzione degli alloggi.

La procedura ablatoria non si è conclusa con la formale emanazione dei decreti di esproprio, né sono state pagate le relative indennità.

Gli eredi di Tizio hanno dunque adito il Tar e hanno chiesto –in via principale- che i menzionati Enti, in relazione alle aree da ciascuno occupate, venissero condannati alla restituzione delle medesime, previa loro riduzione in pristino, nonché al pagamento del risarcimento del danno subito per il periodo dell'occupazione *sine titulo*, invocando i criteri di valutazione statuiti dal giudice civile, con sentenza passata in cosa giudicata, in una causa di divisione ereditaria intercorsa tra i coeredi; in via subordinata, per il caso che venissero emanati i provvedimenti di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, hanno domandato il pagamento delle indennità ivi previste, oltre al risarcimento del danno per il periodo dell'illegittima occupazione.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune Zeta ha eccepito:

- 1) l'inammissibilità del ricorso per intervenuta usucapione delle aree, essendo trascorso più di un trentennio dalla scadenza del decreto di immissione in possesso;
- 2) il difetto della propria legittimazione passiva, perché la responsabilità della procedura ablativa deve essere ravvisata in capo al Ministero delle infrastrutture, in quanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono stati disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, nell'ambito del programma di cui alla legge n. 641 del 27 luglio 1967, mentre l'occupazione in via d'urgenza è stata decretata dal Prefetto;
- 3) l'inammissibilità del ricorso, perché non notificato all'Amministrazione responsabile dell'illecito;
- 4) l'inammissibilità della domanda principale volta alla restituzione del bene, perché alla retrocessione del bene occupato osta la normativa di cui all'art. 3, della legge n. 458 del 1988;



- 5) l'inaammissibilità della domanda subordinata relativa all'emanazione del provvedimento di acquisizione, perché si tratta di condanna ad un *facere* specifico;
- 6) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il periodo dell'illegittima occupazione, decorrente dalla data di occupazione del fondo;
- 7) l'inutilizzabilità, ai fini della determinazione di detto risarcimento, delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di divisione ereditaria.

Anche lo IACP si è costituito nel giudizio e ha svolto difese sostanzialmente analoghe a quelle del Comune, eccetto che per l'aspetto concernente la propria legittimazione passiva. Secondo l'Ente, la responsabilità per i fatti occorsi sarebbe addebitabile in capo al solo Comune, perché la delega di poteri per il compimento delle operazioni occorrenti per l'espropriazione delle aree doveva intendersi eseguita in nome e per conto del Comune medesimo.

Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno precisato di non avere più interesse a riottenere il terreno e hanno di conseguenza riformulato, come domanda principale, la richiesta di risarcimento del danno correlato alla perdita del bene; in subordine, per l'eventualità che il terreno fosse ancora di loro proprietà, hanno chiesto che le Amministrazioni intimete, ciascuna per la propria competenza, venissero condannate alla restituzione del terreno, fermo il risarcimento del danno per l'intero periodo di occupazione senza titolo, a decorrere dal luglio 1993 e fino al giorno dell'effettiva restituzione.

In sede di deposito delle memorie ex art. 73 del cod. proc. amm., si è costituito in giudizio Caio - assumendosi comproprietario e coerede del compendio immobiliare - mediante una memoria non notificata alle altre parti del giudizio, dichiarando di aderire alle domande proposte dai ricorrenti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il Tar, con sentenza X, dopo aver preliminarmente dichiarato l'inaammissibilità dell'intervento spiegato da Caio, ha accertato la responsabilità solidale delle Amministrazioni intimete. Ha quindi dichiarato il diritto dei privati alla restituzione del bene, salva l'emanazione del decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001; ha stabilito, per entrambe le ipotesi, che i criteri per la determinazione del valore venale del bene siano quelli contenuti nella sentenza del giudice civile; ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno per il periodo dell'illegittima occupazione; ha rigettato l'eccezione di usucapione per mancata decorrenza del termine ventennale; ha assegnato il termine di novanta giorni per provvedere; ha nominato, per il caso della perdurante inottemperanza, il Commissario *ad acta*.

In prossimità della scadenza del termine per provvedere, gli eredi di Tizio hanno inviato una diffida al Commissario *ad acta*, affinché approntasse quanto necessario per dare esecuzione alla sentenza.

Il Commissario *ad acta* ha riscontrato l'istanza entro il termine per provvedere, senza tuttavia emanare l'atto.



Successivamente alla comunicazione del Commissario e già scaduto il termine per provvedere, il Comune Zeta – senza prestare acquiescenza alla sentenza - ha emanato il decreto di acquisizione delle sole aree sulle quali è stato realizzato il parco comunale. Nell'emanare il provvedimento, il Comune ha descritto esattamente l'opera nella sua consistenza materiale e funzionale.

Gli eredi di Tizio hanno impugnato anche questo provvedimento, deducendone la nullità o, comunque, l'illegittimità, perché adottato in carenza di potere in concreto o, comunque, oltre il termine per provvedere; inoltre, perché carente della motivazione sull'interesse pubblico ad acquisire l'area.

Con atto di motivi aggiunti, hanno censurato il provvedimento perché lo stesso non recava l'indicazione dell'estensione delle superfici da acquisire rispetto alle maggiori dimensioni catastali delle particelle interessate e perché non menzionava gli estremi del frazionamento catastale dal quale erano sorte le nuove particelle dal distacco delle porzioni acquisite.

L'Amministrazione comunale si è costituita, sostenendo la legittimità e la tempestività dell'azione amministrativa.

Il Tar, con sentenza Y, ha respinto il ricorso introduttivo e ha dichiarato irricevibili per tardività i motivi aggiunti.

Entrambe le sentenze, X e Y, sono state appellate.

Nei confronti della sentenza Y, gli eredi di Tizio hanno censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure e riproposto i motivi articolati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

L'Amministrazione comunale si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, perché coi motivi aggiunti sono stati dedotti vizi dell'atto impugnato, già originariamente desumibili dallo stesso, e quindi oltre il termine decadenziale; e perché la motivazione sull'interesse pubblico è stata resa.

Anche la prima sentenza X del Tar è stata appellata dalle parti soccombenti, nei limiti del proprio interesse.

Lo IACP ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui:

- 1) ha condannato l'Istituto - in solido con l'Amministrazione comunale - senza tenere conto del fatto che il primo non aveva alcuna competenza funzionale, né aveva svolto alcuna attività materiale, in relazione alla realizzazione del parco comunale; per quanto concerneva, invece, la realizzazione degli alloggi, ha ribadito di avere agito esclusivamente in nome e per conto del Comune;
- 2) ha respinto l'eccezione di usucapione;
- 3) ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione, sollevata nel primo grado del giudizio, concernente la violazione dell'art. 3, della legge n. 458 del 1988;

7 A

MW³ 4



- 4) ha ordinato la restituzione del bene, salva l'emanazione del decreto di acquisizione sanante, stabilendo che per la determinazione del valore venale delle aree debba farsi riferimento ai criteri stabiliti dalla sentenza civile.

Con una separata impugnazione avverso la medesima sentenza X, il Comune Zeta ha dedotto:

- 1) l'omessa motivazione relativamente all'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva, che sarebbe – ha ribadito - del Ministero delle infrastrutture, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado perché non notificato all'Amministrazione responsabile;
- 2) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, relativamente all'attribuzione della legittimazione passiva del Comune per la procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, con la conseguente erroneità dell'affermazione della responsabilità solidale degli Enti intimati;
- 3) la carenza di motivazione e l'erronea interpretazione di legge sulla decorrenza del termine per usucapire;
- 4) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sui criteri per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-*bis* testo unico espropri;
- 5) l'assenza di un giudicato, opponibile al giudice amministrativo, sui criteri per la determinazione del valore delle aree ai fini del risarcimento del danno da occupazione *sine titulo*.

Gli eredi di Tizio hanno resistito ad entrambe le impugnazioni, chiedendo che gli avversi gravami venissero dichiarati inammissibili o, comunque, infondati nel merito.

Hanno proposto, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza X che ha respinto la loro domanda principale (modificata in tal senso con i motivi aggiunti) di risarcimento del danno per la definitiva perdita del bene, accogliendo – invece - quella subordinata volta alla restituzione del bene medesimo; in altri termini, essi hanno ribadito la loro volontà di abdicare al bene, verso il corrispettivo di una somma pari al valore venale del medesimo. Hanno impugnato, inoltre, il capo di pronuncia che ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno per il periodo dell'illegittima occupazione.

Anche Caio ha proposto appello incidentale, chiedendo che venisse dichiarata la ritualità della propria costituzione in giudizio o riqualificata – la stessa - quale intervento litisconsortile autonomo. Ha concluso affinché entrambi gli appelli incidentali venissero dichiarati inammissibili o rigettati nel merito. w

Con la memoria integrativa, gli eredi di Tizio hanno insistito sulla correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità solidale delle Amministrazioni intimiate in relazione alle aree occupate per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché: 1) per il privato, è indifferente il riparto interno

↑ A

MW

4 C4



delle responsabilità ai fini del risarcimento del danno per l'occupazione *sine titulo*, l'occupazione e la materiale trasformazione sono state poste in essere dall'Istituto Autonomo; 3) il Comune, attraverso la delega di poteri, non può spogliarsi della posizione di garanzia consistente nel dovere di verifica e di controllo sul legittimo svolgimento della procedura ablativa e sull'emanazione del decreto di esproprio.

Hanno eccepito, inoltre, che la disposizione contenuta nell'art. 3, della legge n. 458/1988 non è applicabile al caso di specie, perché: 1) il decreto di esproprio non è mai stato emanato; 2) anche qualora si ritenesse che la mancata emanazione del decreto fosse un atto equipollente all'annullamento giurisdizionale del decreto stesso, la norma medesima andrebbe letta in senso costituzionalmente orientato; 3) la mancanza della base legale per l'acquisizione, in difetto di un formale decreto di esproprio, osterebbe - sul piano procedimentale - al divieto di retrocessione, con il conseguente obbligo della disapplicazione della normativa invocata.

Il Comune Zeta, con la memoria integrativa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale; ha ribadito le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di notificazione all'Ente responsabile e di difetto della propria legittimazione passiva. Per l'ipotesi in cui il Consiglio di Stato non accogliesse tali eccezioni, il Comune ha insistito affinché venisse quantomeno confermata la statuizione di primo grado sulla responsabilità solidale in relazione alla realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Lo IACP si è limitato a controreplicare che è in atti la prova che la dichiarazione di pubblica utilità è stata emanata prima dell'abrogazione dell'invocato art. 3, legge 458/1998.

Gli appellanti incidentali hanno dedotto l'ammissibilità del loro gravame, ai sensi dell'art. 96, comma 4 del cod. proc. amm., ed hanno ribadito la necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3 cit.

La Sezione, con l'accordo delle parti, ha trattato in udienza pubblica tutte le impugnazioni proposte.

Il candidato rediga il provvedimento d'appello esaminando tutte le questioni in rito ed in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TRACCIA N.2

I signori Tizio e Caio stipulavano con il Comune Enne una convenzione relativa all'attuazione di un piano esecutivo di iniziativa privata (piano di lottizzazione) per la realizzazione di "insediamenti residenziali, attrezzature collettive di iniziativa privata e insediamenti terziari".

La convenzione prevedeva la cessione gratuita delle aree necessarie all'urbanizzazione primaria e secondaria; la realizzazione a cura e spese dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo.

I lottizzanti si obbligavano a versare, inoltre, la restante quota parte degli oneri di urbanizzazione *"all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie e, comunque, entro un termine massimo di dieci anni dalla data di stipulazione della convenzione"*.

Il Comune, per parte sua, si impegnava a variare lo strumento urbanistico vigente, classificando le aree in parte a destinazione residenziale e in parte a terziaria direzionale, nonché a rilasciare i titoli edilizi richiesti dai privati, a termini del programma convenzionale.

La convenzione prevedeva, infine, che sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti, sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, i lottizzanti e i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo sarebbero restati solidalmente responsabili verso il Comune per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione.

A seguito della variazione dello strumento urbanistico vigente, i lottizzanti chiedevano ed ottenevano il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli edifici residenziali, corrispondendo i relativi oneri di urbanizzazione secondaria.

Nessun intervento di edificazione terziaria veniva, invece, realizzato dai lottizzanti.

L'Amministrazione Comunale, preso atto della mancata integrale attuazione del piano entro il termine di scadenza, procedeva a variare nuovamente lo strumento urbanistico, riclassificando le aree secondo la destinazione commerciale. Rilasciava alla proprietà, inoltre, una concessione edilizia singola per la realizzazione di un edificio da adibirsi a capannone per il deposito e la distribuzione commerciale, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione secondaria.

Svariato tempo dopo, il Comune Enne esigeva dai lottizzanti l'adempimento delle obbligazioni rimaste ineseguite.

La richiesta del Comune veniva impugnata dai lottizzanti.



Nelle more del giudizio di primo grado, i lottizzanti vendevano all'Istituto assicurativo Erre la proprietà delle aree originariamente inserite nel piano di lottizzazione e poi edificate, previa riclassificazione urbanistica commerciale, tramite l'ottenimento della concessione edilizia singola. Tali aree venivano concesse in *leasing* alla società Zeta, la quale otteneva - anch'essa - una concessione singola per l'ampliamento dell'edificio, pagando i correlativi oneri di urbanizzazione secondaria.

Il Comune Enne, resosi conto dell'errore di calcolo consistente nel non avere detratto, dal computo degli oneri concessori, quelli pagati in occasione del rilascio della concessione edilizia per le residenze, provvedeva a rideterminare la minore somma dovuta ed emanava una nuova ordinanza ingiunzione sempre nei confronti degli originari lottizzanti.

Avverso questa ordinanza, i lottizzanti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 3 RD. n. 639/1910 avanti il Tribunale Ordinario, affermando in via pregiudiziale la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'inesistenza della pretesa creditoria del Comune Enne. Gli attori convenivano in giudizio anche la società Zeta, in qualità di utilizzatore delle aree, pretendendo di essere dalla stessa manlevati per quanto sarebbero stati eventualmente costretti a pagare al Comune.

Entrambi i convenuti si costituivano nel giudizio civile ed eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, contestavano la fondatezza della pretesa attorea.

Senza attendere la decisione del giudice ordinario, i lottizzanti impugnavano l'ordinanza ingiunzione anche dinanzi al medesimo Tar, presso cui già pendeva l'altro giudizio avverso la prima richiesta di pagamento.

Nel giudizio amministrativo interveniva *ad adiuvandum* la società Zeta.

Il Comune Enne si costituiva nel giudizio e ne chiedeva la riunione all'altro in precedenza instaurato, reputando che le due azioni avessero stessa *causa petendi e petitum*, nonostante il ricalcolo, in favore dei lottizzanti, della somma finale pretesa. Nel merito, il Comune domandava che il ricorso venisse respinto e, in via riconvenzionale, chiedeva che il pagamento del dovuto venisse posto a carico, in via solidale, anche della società Zeta.

La società Zeta, ribadendo di essere intervenuta nel giudizio soltanto *ad adiuvandum* delle ragioni sostenute dai ricorrenti, si opponeva a che il Tar, in ipotesi di rigetto del ricorso, ponesse anche a suo carico, in via solidale, l'obbligo del pagamento.

Il Tar riuniva i ricorsi e dichiarava il primo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.



Nel merito dello scrutinio del secondo ricorso, il Tar respingeva le censure con le quali venivano contestate le modalità della riscossione; accoglieva, invece, quelle relative alla fondatezza della pretesa, reputando non condivisibile la tesi secondo cui gli oneri di urbanizzazione secondaria sarebbero dovuti indipendentemente dalla concreta edificazione. Al riguardo, il primo giudice riteneva di condividere, infatti, l'opposta tesi fondata sul principio generale ritraibile dall'art. 3, legge n. 10/1977, in base al quale il contributo è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare; escludeva, inoltre, che l'obbligazione potesse considerarsi "comunque" sorta allo scadere del termine di durata decennale dalla firma della convenzione, interpretando la clausola convenzionale - ai sensi della quale le parti pattuivano "l'obbligo di pagare gli oneri all'atto delle singole concessioni edilizie e, comunque, entro un termine massimo di dieci anni dalla data di stipulazione della convenzione in questione" - nel senso che il piano non ammetteva la possibilità di proroga o di dilazione e che, scaduto il termine, i privati non avrebbero più avuto titolo ad edificare secondo le previsioni del piano attuativo, ivi compresa la mutata destinazione urbanistica delle aree. Per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione.

La sentenza veniva pubblicata, mediante deposito in Segreteria, il 30 maggio 2010, e nessuna delle parti provvedeva a notificarla.

Il Comune appellava la sentenza con atto notificato a mani il 10 luglio 2011, nei limiti del proprio interesse. Reputava, in particolare, che il Tar avesse errato nell'annullare l'ordinanza ingiunzione, perché il principio concernente la concreta edificazione non è applicabile alle convenzioni urbanistiche, bensì ai soli interventi diretti. Inoltre, riteneva che la clausola convenzionale recante la disciplina del pagamento del contributo, dovesse essere intesa nel senso che il pagamento è sempre dovuto, e cioè sia all'atto dell'ordinario rilascio delle singole concessioni, sia - in ipotesi di mancata realizzazione dell'intervento programmato - alla scadenza "comunque" del termine di durata del piano attuativo, anche indipendentemente dal fatto che le aree, rimaste inedificate alle condizioni di cui al piano, fossero poi state edificate mediante un successivo intervento diretto. Ribadiva, dunque, che la decisione di non edificare era dipesa da una scelta imprenditoriale libera dei privati, le cui conseguenze pregiudizievoli non potevano essere addebitate all'Amministrazione e alla collettività, in funzione degli interessi della quale gli oneri di urbanizzazione secondaria dovevano essere versati.

Concludeva, dunque, per la fondatezza della propria pretesa, e riproponeva la domanda riconvenzionale concernente la necessità che l'obbligo del pagamento venisse posto a carico, in via solidale, tra gli originari lottizzanti e il concessionario in *leasing*.

I lottizzanti, costituitisi in resistenza, instavano in primo luogo per la declaratoria di irricevibilità dell'appello per tardività, essendo questo stato notificato oltre il previsto termine semestrale.

Eccepevano, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'ordinanza ingiunzione costituiva atto interamente vincolato.



Nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello, reputando corretto il ragionamento del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto superato il piano attuativo e non più dovuta alcuna ulteriore somma in base al medesimo, richiamandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di titolo edilizio decaduto, rinunciato, annullato o mai ritirato o, comunque, di intervento edilizio mai concretamente effettuato. In tali ipotesi - precisavano - nessuna somma era mai stata considerata come dovuta e, in ipotesi di sua corresponsione, la stessa veniva anzi qualificata come indebita e doveva essere, dunque, restituita, difettando - a fronte del mancato aggravamento del carico urbanistico - la causa del trasferimento. Aggiungevano, inoltre, che il comportamento serbato per svariato tempo dall'Amministrazione comunale - consistito nel non richiedere immediatamente le ulteriori somme e nel concedere, anzi, i nuovi titoli edilizi singoli (uno alla proprietà e l'altro alla società concessionaria in *leasing*) previo ottenimento dei relativi oneri di urbanizzazione - andava inteso come rinuncia alla pretesa creditoria.

La società Zeta interveniva e ribadiva la sua opposizione a che eventuali somme accertate venissero poste anche a suo carico, in via solidale. Assumeva, in particolare, che la convenzione prevedeva la responsabilità solidale dei successori e degli aventi causa, ma soltanto se l'atto di disposizione fosse stato compiuto entro il termine di efficacia del piano, restando irrilevanti le vicende successive. Sosteneva, inoltre, che il sindacato del giudice amministrativo è legato ai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impugnato, sicché se l'Amministrazione comunale avesse inteso richiedere il pagamento delle somme di cui al piano attuativo scaduto, avrebbe dovuto riesercitare nella sede amministrativa il potere e verificare di quali somme sarebbe stata eventualmente debitrice la società resasi concessionaria delle aree in *leasing*.

Con la memoria integrativa, il Comune Enne affermava la tempestività della notificazione del proprio atto di appello. Prospettava l'inammissibilità dell'eccezione concernente l'asserita rinuncia alla propria pretesa creditoria, sia perché sollevata per la prima volta in appello, sia perché contenuta in una memoria non notificata alle controparti. Ad ogni modo, l'eccezione era anche infondata nel merito, perché non univoca nella prospettica volontà di far estinguere l'altrui obbligazione con effetto liberatorio. Insisteva sull'accoglimento della domanda riconvenzionale, facendo rilevare che la clausola convenzionale non ponesse alcuna distinzione, ai fini della successione nel diritto controverso, tra piano scaduto e piano ancora efficace.

I lottizzanti, ancora a proposito della ritualità dell'appello, controdeducevano che non era stato nemmeno correttamente computato il periodo di sospensione feriale dei termini. Sostenevano, inoltre, che la propria memoria difensiva andava esente da notificazione, contenendo soltanto delle mere difese, e che l'eccezione concernente la rinuncia dell'Amministrazione alla pretesa creditoria era ritualmente svolta anche per la prima volta in appello, trattandosi di giurisdizione esclusiva. In ogni caso, l'eccezione era anche rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo stati - i relativi fatti

Handwritten marks and initials, including a large 'u' and a signature 'M...' with a small '4' above it.



costitutivi – dedotti negli atti processuali fin dal primo grado. Riproponevano, infine, le censure, respinte dal Tar, con le quali erano contestate le modalità della riscossione.

Il Comune Enne controreplicava che era stato correttamente applicato anche il regime relativo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale. Nel merito, insisteva per la riforma della sentenza impugnata, ritenendo inapplicabili i principi elaborati in materia di titoli edilizi singoli e applicabili, viceversa, i principi generali delle obbligazioni e dei contratti.

All'udienza pubblica di discussione, i lottizzanti - assistiti dal difensore e presenti personalmente all'udienza, depositavano in formato cartaceo un documento contenente la revoca del precedente difensore, con la contestuale nomina di un nuovo difensore.

Il Collegio sottoponeva al contraddittorio delle parti la questione concernente la *perpetuatio* dello *ius postulandi* in capo al difensore della parte appellata, anch'esso presente all'udienza.

La parte appellata insisteva affinché venisse dichiarata l'interruzione del giudizio secondo le previsioni del cod. proc. amm. e di quello civile di rito, facendo osservare che la dichiarazione di sostituzione del difensore poteva ritenersi 'legalmente conosciuta' dalla controparte e dal giudice.

La Difesa del Comune appellante si rimetteva al prudente apprezzamento del Collegio, limitandosi tuttavia a rilevare che – a suo avviso – non erano state rispettate le regole tecniche previste dalla vigente disciplina regolamentare del fascicolo informatico.

La causa, terminata la discussione, veniva trattenuta in decisione dal Collegio.

Il candidato rediga il provvedimento d'appello esaminando tutte le questioni in rito ed in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato.

Mio s h



Con bando di gara pubblicato il 15 aprile 2017 il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il..., delegato dalla Provincia di..., indiceva una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa data dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Alla procedura di gara partecipavano quattro operatori economici, il Consorzio stabile Alfa, il Consorzio di cooperative di produzione e lavoro Beta, e le s.p.a. Gamma e Delta, collocatesi nel rispettivo ordine di graduatoria. La gara era pertanto aggiudicata al Consorzio stabile Alfa, con provvedimento in data 20 febbraio 2018.

Tuttavia all'esito della verifica dei requisiti ex art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei pertinenti articoli del disciplinare di gara - approvato dalla Provincia delegante, con delibera del xxx, e pubblicato in allegato al bando del Provveditorato interregionale - il medesimo Consorzio era escluso, per falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Il Provveditorato accertava in particolare che delle sette imprese consorziate indicate dal Consorzio Alfa per la qualificazione alla gara in sede di domanda di partecipazione, una era stata sospesa dallo stesso Consorzio per intervenuta scadenza dell'attestazione SOA.

La conseguente impugnazione in sede giurisdizionale proposta dal Consorzio stabile Alfa, sia nei confronti del provvedimento di esclusione, che per quanto di interesse nei confronti del disciplinare di gara, notificata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, era respinta dal Tribunale amministrativo regionale, con sentenza X. Per il Tribunale adito era irrilevante il fatto che, anche non considerando la consorzziata sospesa, il Consorzio ricorrente raggiungeva il requisito di capacità economico-finanziaria, perché l'aver taciuto la sospensione di una delle consorziate indicate ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara integrava comunque la falsità prevista dall'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del codice dei contratti pubblici.

Contro la sentenza di rigetto del ricorso il Consorzio Alfa proponeva appello al Consiglio di Stato, con cui contestava l'ipotesi di falsità ritenuta dal TAR, ed aggiungeva, rispetto a quanto dedotto in primo grado, che la lett. f-bis) era stata introdotta dal correttivo al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo



19 aprile 2017, n. 56, per cui non era applicabile alla procedura di gara in contestazione.

Nel frattempo il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche interpellava il secondo classificato in gara, Consorzio di cooperative di produzione e lavoro Beta, il quale riscontrava l'interpello della stazione appaltante comunicando che la cooperativa Omega, propria consorziata ed indicata come esecutrice dell'appalto, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che per tale ragione si rendeva necessaria la sua estromissione dalla compagine delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione della commessa e la sua sostituzione con altra cooperativa consorziata.

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche negava la sostituzione ed escludeva dalla gara anche il Consorzio Beta, con provvedimento in data 30 giugno 2018.

Contro tale provvedimento il Consorzio Beta proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che però lo respingeva con sentenza Y.

In conseguenza del rigetto del ricorso del Consorzio Beta il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche disponeva l'aggiudicazione a favore della terza classificata Gamma s.p.a., con provvedimento del 30 novembre 2018.

Dopo la nuova aggiudicazione il Consorzio Beta:

- proponeva appello al Consiglio di Stato, con il quale ribadiva le censure di illegittimità della propria esclusione dalla gara, in particolare denunciando l'errore commesso dal giudice di primo grado nel considerare ostativa alla partecipazione la liquidazione coatta della cooperativa Omega, in violazione della legge 25 giugno 1909, n. 422 (*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*).

- parallelamente, nella dichiarata qualità di concorrente secondo classificato e di ricorrente contro l'esclusione disposta nei propri confronti, impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale l'aggiudicazione in favore della Gamma s.p.a.

Quest'ultimo giudizio era sospeso per la pendenza presso il Consiglio di Stato degli altri contenziosi relativi alla medesima procedura di gara.

L'appello del Consorzio Beta contro la propria esclusione, nella resistenza del solo Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, era accolto dal Consiglio di Stato con sentenza a seguito della quale l'esclusione veniva definitivamente annullata.

In conseguenza di ciò la Provincia disponeva la sospensione dell'aggiudicazione in favore della Gamma s.p.a., ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.



L'appello del Consorzio Alfa e l'opposizione di terzo della Gamma s.p.a. erano fissati in udienza per la trattazione del merito davanti alla stessa Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Nelle rispettive memorie difensive delle parti in causa formulavano le seguenti difese:

- il Consorzio Alfa eccepiva l'inammissibilità dell'intervento del Consorzio Beta ex art. 109, comma 2, cod. proc. amm. nel proprio appello,, per mancata tempestiva impugnazione dell'originaria aggiudicazione in proprio favore; eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'eccezione del Provveditorato interregionale di inammissibilità del ricorso di primo grado del Consorzio Alfa per omessa notifica alla Provincia, perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 104, comma 1, cod. proc. amm.;
- il Consorzio Beta chiedeva che l'aggiudicazione in favore della Gamma fosse dichiarata nulla e/o annullata in via derivata ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., in conseguenza della reviviscenza della propria posizione in graduatoria in seguito alla sentenza d'appello del Consiglio di Stato a sé favorevole e del rigetto dell'appello del Consorzio Alfa;
- la Gamma, in relazione alla mancata impugnazione del provvedimento di sospensione ex art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ne deduceva la nullità per incompetenza assoluta della Provincia ai sensi dell'art. 21-*septies* della stessa legge n. 241 del 1990, che chiedeva venisse dichiarata in sentenza.

Il candidato rediga il provvedimento d'appello esaminando tutte le questioni in rito ed in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato.

Scienza delle finanze e diritto finanziario



TRACCIA N. 1

La traslazione dell'imposta, con particolare riferimento ai suoi effetti giuridici nei casi di indebito oggettivo.

uu

lu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Scienza delle finanze e diritto finanziario

TRACCIA N. 2



L'istruttoria amministrativa tributaria, con particolare riferimento ai profili del contraddittorio e della tutela giurisdizionale.

A large, stylized handwritten mark, possibly a checkmark or a signature, consisting of a long horizontal stroke with a hook at the end.

A handwritten signature or mark, appearing as a cursive letter 'L' or 'ly'.

A handwritten signature, possibly starting with a capital 'P'.

A handwritten signature, possibly starting with a capital 'L'.

A handwritten signature, possibly starting with the letters 'MS'.

Scienza delle finanze e diritto finanziario

TRACCIA N. 3



L'accertamento con adesione: natura giuridica e profili di tutela.

u

[Handwritten signature]

R

Mo